

CIRCOLARE 02/2022

AGGIORNAMENTO MISURE ANTI-COVID

08/01/2022

Il Consiglio dei ministri ha varato nella seduta del 5 gennaio 2022 ulteriori misure finalizzate al contenimento della pandemia. Le misure adottate prevedono il rafforzamento della campagna vaccinale, con un'ulteriore estensione dell'obbligo del cd. Super Green pass, o Green pass rafforzato, ottenibili a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione.

Il Green pass base, ottenibile a seguito di tampone negativo, sarà necessario per l'accesso ai servizi alla persona, ai servizi bancari e alle attività commerciali.

RIASSUNTO DELLE MISURE RECENTEMENTE ADOTTATE

Con il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021), erano state introdotte nuove misure di estensione dell'obbligo del cd. "Super Green Pass" (SGP) o Green Pass "rafforzato", ovvero la certificazione verde che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid-19. L'obbligo di possesso delle suddette certificazioni vale anche per:

- il consumo di cibi e bevande al chiuso, anche al banco;
- l'accesso al chiuso a piscine, palestre e sport di squadra, musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia), sale bingo, casinò, sale scommesse e sale giochi.

Successivamente, con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 è stato introdotto, con decorrenza a far data dal 10 gennaio 2022, l'obbligo di Super Green Pass anche per l'accesso ai servizi di ristorazione all'aperto, alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere all'aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi all'aperto, e tutti i servizi di trasporto (servizio pubblico locale e trasporti di lunga percorrenza).

NOVITÀ DEL DECRETO 01/2022

L'ultimo decreto-legge anti Covid 19, il numero 01/2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/01/2022 ed entra in vigore a far data da oggi 08/01/2022.

Di seguito le principali novità.

Introduzione obbligo vaccinale

Viene introdotto (art.1) **l'obbligo vaccinale, per tutti i residenti in Italia** (anche cittadini UE e extra UE), indipendentemente dal tipo di attività svolta, **a partire dal 50° anno di età**. La misura decorre da oggi e resterà in vigore fino al 15 giugno 2022. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

Per i lavoratori pubblici e privati, a partire dai 50 anni di età, sarà necessario il Green Pass rafforzato (o Super Green pass, ovvero quello ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione) per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

Per i soggetti di età inferiore ai 50 anni, che già non siano obbligati alla vaccinazione (o che non siano in possesso di certificazione per avvenuta guarigione) in ragione dell'attività lavorativa esercitata (es. sanitari), **l'accesso al lavoro resterà consentito con il cd. "Green Pass base"**, ovvero quello ottenibile anche solo a seguito di tampone negativo (molecolare durata 72 ore, o rapido, durata 48 ore).

NB. L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Art. 4-quater comma 2). Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

I soggetti di età pari o superiore ai 50 anni, per i quali è richiesto il Super Green pass per accedere al lavoro a partire dal 15 febbraio 2022, laddove sprovvisti, saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto a retribuzione o altro compenso, ma altresì senza sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nel caso in cui, in violazione delle norme, costoro accedano ugualmente al posto di lavoro in assenza di Super Green pass, è prevista una sanzione da euro 600 a euro 1.500.

Sanzioni per i casi di violazione dell'obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale sopra descritto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi provvede entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Estensione dell'obbligo di Green Pass "base"

Viene **esteso l'obbligo di Green Pass "base"** (ovvero quello che si ottiene anche solo con tampone negativo) anche per l'accesso ai servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.) e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, nonché alle attività commerciali, fino al 31.03.2022.

Sono fatte salve le eccezioni che saranno individuate in seguito per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Specificatamente:

- a partire **dal 20 gennaio 2022**, e fino al 31 marzo 2022, Green Pass "base" obbligatorio per l'accesso ai servizi alla persona;
- **dal 1° febbraio 2022** e fino al 31 marzo 2022, Green Pass "base" obbligatorio per l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Per quanto riguarda le attività commerciali, per comprendere appieno quali esercizi saranno tenuti a verificare il possesso di un Green Pass - almeno di tipo "base", ovvero a seguito di tampone negativo, ammessi ovviamente anche quello "rafforzato", ovvero da avvenuta guarigione o completamento del ciclo vaccinale da meno di 6 mesi, e quello "super-rafforzato", ovvero da terza dose - occorrerà attendere l'emanazione di un ulteriore decreto, da effettuarsi entro 15 giorni da oggi, che dovrà identificare quelle attività che, essendo considerate basilari al fine di assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, potranno restare accessibili anche ai soggetti totalmente sprovvisti di qualsiasi tipo di Green Pass.

Il testo completo del decreto è disponibile al seguente link

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>

Cordiali saluti

Lo studio